

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4124

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE PASQUALE

Presentata il 14 settembre 1962

Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge sottopone all'esame del Parlamento la necessità di completare — in un particolare importante — l'attuale legislazione relativa al riscatto, da parte degli inquilini, delle vecchie case popolari appartenenti alla ex Gestione patrimoniale del Genio civile di Messina e costruite, per i cittadini messinesi meno abbienti, con i fondi delle addizionali — terremoto 1908.

A Messina — è bene premettere — dopo lo spaventoso terremoto del 1908, negli anni intorno al 1924, 1925 e 1926 ad opera dell'Unione edilizia messinese, poi dell'Unione edilizia nazionale e quindi, della Gestione patrimoniale del Genio civile, furono costruiti, con i proventi delle addizionali, molte migliaia di alloggi e botteghe, destinati espressamente ed esclusivamente alla parte meno abbiente dei cittadini messinesi « terremotati » cioè a dire a coloro i quali nel 1917 risultavano abitanti in baracche e non godevano dei diritti a mutuo (articolo 255 del testo unico sull' edilizia popolare regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

Gli alloggi e le botteghe di cui trattasi sono pertanto abitati dagli attuali inquilini da oltre 30 anni e per la maggior parte di essi il modesto costo iniziale della costruzione è stato già pagato anche in considerazione del

fatto che le aree — come si sa — non costarono nulla in quanto espropriate dopo il terremoto e retrocesse gratuitamente allo Stato e dallo Stato cedute in proprietà al comune di Messina, in virtù della legislazione speciale post-terremoto.

Per queste case e per queste botteghe esisteva il diritto al riscatto.

Tale diritto fu brutalmente troncato all'inizio della seconda guerra mondiale dal regime fascista (legge 21 agosto 1940, n. 1289; articolo 2), il quale impedì il progressivo accesso alla proprietà della casa ai più poveri tra i terremotati.

Dopo quindici anni, una legge riparatrice votata dal Parlamento della Repubblica italiana (legge 1° luglio 1955, n. 556), ristabilì il diritto di riscatto per i terremotati di Messina, e riaprì i termini per la presentazione delle domande.

Ciò malgrado, però, furono tali e tanti i cavilli, le resistenze, i palleggiamenti di responsabilità frapposti dal Ministero dei lavori pubblici, dall'I. A. C. P. di Messina e dal comune di Messina, che per quattro anni la legge del 1955 rimase inoperante.

C'era la legge, ma nessuno riusciva a riscattare la casa, perché le autorità interessate non riuscivano a stabilire concordamente chi fossero gli « aventi diritto ».

Cosicché si determinò una forte irritazione nello stato d'animo di questa notevole parte della popolazione di Messina, tanto provata dalle sofferenze; tale irritazione crebbe negli anni che seguirono il 1955, e culminò intorno alle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto (28 luglio 1958).

Il Governo dell'epoca, davanti alla vasta agitazione della cittadinanza messinese, si rese conto che non era più oltre possibile negare nei fatti il diritto al riscatto per i « terremotati » e per i loro eredi.

Fu così inserito nella legge delegata sul riscatto delle case popolari (decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2) l'articolo speciale per Messina (articolo 27), che sembrava aver definitivamente e soddisfacentemente risolto la questione del riscatto, a venti anni di distanza dalla famigerata legge fascista del 1940, estendendo i benefici della legge del 1955 a tutti gli inquilini degli antichi alloggi della ex-gestione patrimoniale del Genio civile di Messina, comprese le botteghe e togliendo di mezzo ogni possibilità di frapporre remore ed ostacoli.

Senonché in base ad una interpretazione restrittiva adottata dall'I. A. C. P. col consenso del Ministero, la norma dell'articolo 27 venne applicata solo per le abitazioni e furono arbitrariamente esclusi dal diritto al riscatto tutti coloro i quali a suo tempo ottennero in assegnazione una bottegha o a titolo di alloggio (in quanto mancavano le abitazioni) o per l'esercizio di attività artigiane e commerciali.

Gli inquilini delle abitazioni poterono finalmente effettuare il riscatto; quelli delle botteghe no.

Al proponente tale interpretazione restrittiva appare del tutto ingiustificata e contraria allo spirito della legge.

Infatti è innegabile che tanto la legge 1° luglio 1955, n. 556, quanto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, intendevano ripristinare il diritto al riscatto per *tutti coloro* che ne godevano prima della guerra e che nel 1940 — come è stato più sopra ricordato — ne furono improvvisamente privati.

E siccome prima del 1940 gli assegnatari delle botteghe della vecchia gestione patrimoniale avevano tale diritto, come si può oggi sostenere che malgrado le leggi riparatrici, essi dovranno rimanerne per sempre esclusi?

Non è accettabile che ci siano cittadini terremotati, immessi nelle botteghe allo stesso titolo e nello stesso periodo, che debbano avere un diverso trattamento, prima e dopo il 1940.

Ecco perché abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta, al solo scopo di ottenere — con la forza della legge — l'interpretazione autentica e giusta dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, nell'interesse dei cittadini interessati, che si sono privati di un diritto che ritenevano incontestabile.

Si propone anche che al riscatto delle botteghe venga applicato il beneficio dell'esonero dal pagamento dei danni bellici già accordato per le abitazioni con legge 27 aprile 1962, n. 231.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'I. A. C. P. di Messina.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel 1° comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.